



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Ordinanza n. 39 del 24/02/2015 - 25/02/2015 Udienza pubblica del 24/02/2015
Massima n. 1:	<p>Titolo</p> <p>Elezioni – Questione incidentale promossa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia nei confronti degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 3/2012 concernente le centrali di committenza) - Nuovo sistema elettivo, di secondo grado, degli organi della Provincia il quale prevede che il Consiglio provinciale sia eletto dai sindaci e consiglieri comunali della Provincia e, a sua volta, elegga il suo Presidente - Manifesta inammissibilità.</p> <p>Testo</p> <p>La questione è manifestamente inammissibile in quanto sono contestualmente denunciati svariati profili di violazione che coinvolgono, in modo indifferenziato, plurime disposizioni di pur differente contenuto (talune, per di più, solo formalmente evocate), quali: la violazione del principio generale di autonomia degli enti locali territoriali; la modifica surrettizia dell’assetto istituzionale delle Province; la vanificazione delle funzioni provinciali di indirizzo e coordinamento dell’attività dei Comuni (dato che da detti Comuni la Provincia trarrebbe ora la sua legittimazione); l’elusione del controllo democratico diretto delle popolazioni interessate sull’esercizio delle funzioni provinciali e sull’utilizzo dei tributi; l’inadeguata garanzia di rappresentatività del nuovo organo denominato Assemblea dei sindaci; l’indebita limitazione del</p>



	<p>diritto di elettorato attivo, di cui sono titolari tutti i cittadini; la violazione anche il principio di ragionevolezza, perché l'obiettivo del «taglio dei c.d. costi “della politica”», che si prefigge la normativa censurata, sarebbe stato più utilmente raggiungibile «rimodulando la rappresentanza e la stessa forma di governo provinciale».</p> <p>Ne consegue che le questioni sollevate sono, nel loro complesso, manifestamente inammissibili per mancanza di chiarezza del petitum e per difetto di motivazione, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza.</p>
	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 3/2012);</p> <p>Parametri costituzionali:</p> <p>Artt. 1, 3, 5, 8, terzo comma (rectius: 48, quarto comma), 113 (rectius: 114), 117, 118 e 119 Cost., ed agli artt. 4, comma 1-bis, 5 e 59, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).</p>

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

